

Il dlgs 1/2024 di riforma fiscale prevede il blocco degli avvisi bonari nel mese di agosto

L'Ade dribbilla la pausa estiva

Tra giugno e luglio rilevato un invio massivo di compliance

DI GIULIANO MANDOLESI

Beffata la sospensione di agosto dell'invio degli avvisi bonari e compliance: l'agenzia delle entrate ha concentrato gli invii degli atti nei mesi di giugno e luglio.

A partire da fine giugno infatti si sono susseguite senza sosta le notifiche ai contribuenti di comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2021, le lettere di compliance per presunti incassi Pos non dichiarati nel 2022 ed anche gli avvisi per la liquidazione della tassazione separata sul Tfr erogato nell'anno 2020.

La conseguenza dell'invio massimo è quello di aver aggravato gli effetti della nuova disposizione contenuta all'articolo 10 del decreto legislativo 1/2024 che ha introdotto nel sistema fiscale l'inibizione per l'amministrazione finanziaria di inviare nei mesi di agosto e dicembre quattro tipi di atti ovvero le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati sulle imposte sui redditi ed iva, le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, gli avvisi con gli siti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ed anche gli inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (le c.d. lettere di compliance).

Va specificato, come riporta l'articolo 10 del dlgs 1/2024, che la sospensione ad agosto e dicembre in commento opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza nella notifica degli atti

ti individuati.

Come indicato nella circolare 9/E/2024 pubblicata dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la seconda parte di direttive sul decreto legislativo 1/2024 recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, i casi di indifferibilità ed urgenza si riscontrerebbero qualora vi sia un pericolo per la riscossione, quando si tratti dell'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato, oppure quando vi siano comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a

procedure concorsuali ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Inutile dire che l'invio massivo di giugno e luglio degli atti da parte dell'amministrazione finanziaria ha reso vano l'intento della normativa di liberare dal peso economico e gestionale di questi avvisi i contribuenti nel mese di agosto ed anche quello di alleggerire il lavoro degli studi professionali alle prese proprio nei citati mesi con il tax day.

Restano le sospensioni dei pagamenti. Lato pagamenti restano in vigore per la mensilità di agosto le sospen-

sioni già previste dall'articolo 7-quater comma 17 del dl 193/2016 e dall'articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006.

Le citate normative prevedono, la prima, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno del termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato Dpr n. 600

del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La seconda invece sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno stabilisce il congelamento dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva).

—© Riproduzione riservata—

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SULL'IMPOSTA DI REGISTRO

Cessione finanziamento soci tassazione distinta

DI GIANLUCA STANCATI

Nel caso di cessione di quote con contestuale subentro del cessionario nella posizione creditoria vantata dal cedente per un finanziamento concesso alla società, ai fini dell'imposta di registro si identificano autonome disposizioni (articolo 21, comma 1 del Testo unico dell'imposta di registro).

Ne consegue che detto subentro debba essere distintamente tassato ad aliquota proporzionale dello 0,50%, quale cessione di credito (articolo 6, Tariffa Parte I allegata al Testo unico dell'imposta di registro).

In questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio nell'Emilia, con la sentenza n. 171/2024, depositata il 22 luglio 2024.

Nei fatti di causa l'Ufficio aveva liquidato un'imposta proporzionale del 3%, unitamente a sanzioni ed interessi, in ordine ad una scrittura privata recante, oltre al trasferimento di titoli parte-

cipativi, la previsione che attribuiva al nuovo socio il diritto di conseguire il rimborso del mutuo che il suo dante causa aveva erogato alla partecipata.

I giudici, disattendendo la prospettazione del ricorrente, richiamano la giurisprudenza di legittimità consolidata in merito agli atti contenenti più disposizioni (da ultimo la sentenza della Cassazione n. 30983/2023). Tale orientamento ha distinto l'atto complesso dal collegamento negoziale.

Nella prima casistica, afferente disposizioni interdipendenti e sorrette da una comune causa, il tributo si applica in "unica soluzione" ed in ragione della clausola che implica la misura più onerosa (articolo 21, comma 2 del Uffici).

Quest'ultima previsione si differenzia dal disposto recato dal precedente comma che, per converso, attiene all'ipotesi di collegamento negoziale, in cui invece si riscontrano disposizioni che, pur essendo finalizzate a consentire il raggiungimento dell'obiettivo di

fondo dell'operazione, sono contrassegnate individualmente da una causa autonoma e distinta, nel senso che ciascuna contribuisce in parte allo scopo complessivo ma, al contempo, persegue interessi immediati ed identificabili in via isolata. Per cui in tale fattispecie complessa "pluricausale" il prelievo opera separatamente in relazione a ciascuna causa individuabile.

La Corte, dunque, conferma la legittimità dell'atto impositivo quanto alla richiesta di un'autonoma tassazione.

Tuttavia, accogliendo una richiesta subordinata, ne muta il presupposto, ritenendo che nel caso di specie si realizzi, non una successione nel debito ("espromissione" ex art. 1272 c.c.), bensì un vero e proprio atto dispositivo del credito finanziario.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

—© Riproduzione riservata—

Giudici tributari, i nomi degli esaminatori

DI MARIA MANTERO

Il presidente della commissione per il concorso per 146 nuovi giudici tributari sarà Francesco Salzano, avvocato generale in Cassazione. Tra i 28 commissari figurano anche Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Giuseppe di Benedetto, consigliere presso la Corte dei Conti e diversi nomi di professori universitari, magistrati e avvocati.

La Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Carolina Lussana: "Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati: avevano detto che avremmo nominato la Commissione prima della pausa estiva e ieri ne abbiamo nominato sia i componenti titolari che quelli supplenti. Ad iniziare dal suo presidente, l'Avvocato generale in Cassazione Francesco Salzano, si tratta di giuristi

competenti e preparati". Tra i commissari ci sono magistrati, presidenti di Ordini professionali, avvocati, docenti universitari, continua Lussana, che spiega "il criterio preferenziale è stato quello di essere, anche per i professionisti e i docenti indicati dagli Ordini e dal Consiglio universitario nazionale, giudici tributari. È stato poi rispettato il criterio di genere.

Infine, facendo un punto sull'affluenza al concorso conclude "c'è stato moltissimo interesse su questo primo concorso con oltre 11 mila domande e atteso da ben due anni. È un chiaro segnale che la giustizia tributaria in questo momento riscuote un grande appeal tra gli operatori del diritto. Si attende ora di conoscere dal Mef, entro i termini previsti dalla legge, quando si terrà la prova preselettiva ed il successivo calendario delle altre prove d'esame.

—© Riproduzione riservata—

AdeRiscossione assume Avviso per 470 nuovi posti

DI MARIA MANTERO

Agenzia delle entrate Riscossione assume. Al via la selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione. AdeR ha pubblicato sul sito l'avviso di selezione in ambito regionale.

Le figure professionali richieste svolgeranno attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Nell'avviso sono indicate le modalità di candidatura: le domande dovranno essere presentate online entro il 10 settembre 2024 esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cne/eidas, mediante la

compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento InPA.

I dettagli, i requisiti per la partecipazione e la suddivisione di posti per regione sono contenuti nell'avviso di selezione pubblicato sul sito dell'Agenzia.

—© Riproduzione riservata—